



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 96 del 27/07/2006**

Bollettino regionale

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE AGRICOLTURA 4 luglio 2006, n. 1132

Decreto Legislativo 27 maggio 2005 n. 102, L.R. n. 7 del 01 febbraio 1982 - Revoca riconoscimento giuridico dell'Associazione Provinciale Cerealicola con sede legale in Bari.

L'anno 2006, il giorno 4 del mese di luglio, nella sede del Settore Agricoltura - L.re Nazario Sauro 45/47 - BARI

Il Dirigente dell'Ufficio Associazionismo e Alimentazione, Antonio Frattaruolo sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario preposto:

Visto il Reg. CEE n.1360 del 19/06/1978 con il quale sono dettate "Norme per la istituzione delle Associazioni dei Produttori";

Vista la legge n.674 del 20/10/1978 di attuazione sul territorio nazionale del suddetto regolamento;

Vista la l.r. n 7 del 01/02/1982 con la quale sono state stabilite le norme per l'attuazione nella Regione Puglia del Reg. CEE n.1360/78 e della legge n.674/78 riguardanti le Associazioni dei Produttori Agricoli;

Visto il D.P.G.R. n° 239 del 27/4/1984 con il quale l'Associazione provinciale cerealicola con sede Legale in Bari è stata riconosciuta giuridicamente ed iscritta al n° 1/1/CER dell'Albo regionale delle Associazioni dei Produttori Agricoli a seguito di accertamento del possesso dei requisiti richiesti dalla normativa per il riconoscimento giuridico;

Visti gli articoli 2, 3 e 4 del Decreto legislativo 27 maggio 2005 n° 102 "Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera e) della legge 7 marzo 2003, n. 38 inerente il riconoscimento delle organizzazioni di produttori;

Visto l'art. 4 del Decreto legislativo 27 maggio 2005 n° 102 punto 5, che prevede per le associazioni di produttori riconosciute ai sensi della legge 20 ottobre 1978 n° 674 la trasformazione in una delle forme societarie previste dall'articolo 3, comma 1;

Vista la nota n° 28/11286 del 23/12/2005 dell'Ufficio Associazionismo ed Alimentazione con la quale sono stati chiesti gli atti relativi alla trasformazione della forma societaria in una delle forme previste dal Decreto legislativo 27 maggio 2005 n° 102 entro la data del 31/12/2005;

Vista la successiva nota n° 28/2730 del 23/3/2006 di sollecito dell'invio dei nuovi statuti con le modifiche apportate;

Considerato che il medesimo articolo 4 del Decreto legislativo 102/2005 prevede che in mancanza di trasformazione le regioni revocano il riconoscimento alle associazioni;

Vista la mancata trasmissione, da parte dell'Associazione provinciale produttori carni ovine e caprine dello Statuto con le modifiche previste dal Decreto Legislativo 27 maggio 2005 n° 102;

Rilevato che allo stato si configurano le circostanze per la revoca del riconoscimento giuridico previste al punto 5 dell'art. 4 del Decreto legislativo 27 maggio 2005 n° 102,

Per quanto sopra riportato e di propria competenza

## PROPONE

La revoca, per i motivi indicati nelle premesse, del riconoscimento giuridico concesso, ai sensi della L.R. n.7/82, con D.P.G.R. n° 239 del 27/4/1984 all'Associazione provinciale cerealicola con sede legale in Bari;

La cancellazione dell'Associazione provinciale cerealicola dall'albo Regionale delle Associazioni dei Produttori di cui all'art.3 della L.R. n.7/82, con conseguente cessazione degli effetti di cui all'art.7 della legge n.674 del 20/10/1978;

Di far pubblicare il presente atto sul B.U.R.P. ai sensi della lettera G dell'art.6 della L.R.n°13 del 12/4/1993,

Di notificare copia all'Associazione di Produttori interessata, e trasmettere all'Ufficio Provinciale Alimentazione di Bari, al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, all'Agenzia per le erogazioni in Agricoltura (AGEA), alla Camera di Commercio Industria Agricoltura Artigianato - Ufficio persone giuridiche di Bari, ed al Settore Comunicazione Istituzionale - Ufficio Leggi e Decreti della Regione Puglia;

## ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. n° 28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione Puglia e che dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia, pertanto non va trasmesso al Settore Ragioneria;

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato, è stato espletato nel pieno rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze istruttorie.

Il funzionario istruttore Il Dirigente dell'Ufficio  
Dr Piergiorgio Laudisa Antonio Frattaruolo

IL DIRIGENTE  
DEL SETTORE AGRICOLTURA  
E ALIMENTAZIONE

VISTA la proposta del Dirigente dell'Ufficio Associazionismo e Alimentazione e la relativa sottoscrizione;

VISTA la normativa comunitaria e nazionale che disciplina le Associazioni dei produttori agricoli;

VISTA la Legge Regionale n° 7/97 e la deliberazione di Giunta Regionale n° 3261 del 28/7/1998 che detta le direttive per la separazione dell'attività politica da quella di gestione amministrativa;

VISTE le note del Presidente della G.R. Prot. n° 01/007689/1-5 del 31/07/1998 e prot. n° 02/010628/16 del 07/08/1998;

DETERMINA

La revoca, per i motivi indicati nelle premesse, del riconoscimento giuridico concesso, ai sensi della L.R. n.7/82, con D.P.G.R. n° 239 del 27/4/1984 all'Associazione provinciale cerealicola con sede legale in Bari;

La cancellazione dell'Associazione provinciale cerealicola dall'albo Regionale delle Associazioni dei Produttori di cui all'art.3 della L.R. n.7/82, con conseguente cessazione degli effetti di cui all'art.7 della legge n.674 del 20/10/1978;

Di incaricare l'Ufficio Associazionismo e Alimentazione a far pubblicare il presente atto sul B.U.R.P. ai sensi della lettera G dell'art.6 della L.R. n° 13 del 12/4/1993, di notificare copia alla Associazione di Produttori interessata ed a trasmettere al Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali alla Agenzia per le erogazioni in Agricoltura (AGEA), alla Camera di Commercio Industria Agricoltura Artigianato - Ufficio persone giuridiche di Bari, all'Ufficio Provinciale Alimentazione di Bari ed al Settore Comunicazione Istituzionale - Ufficio Leggi e Decreti della Regione Puglia;

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa e che dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia;

Di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo.

Il presente atto è composto di n° quattro pagine ed è redatto in duplice originale dei quali uno sarà inviato al Settore Segreteria della Giunta Regionale e l'altro sarà custodito agli atti del settore Agricoltura, copia del presente atto sarà inviata all'Assessore alle Risorse Agroalimentari, copia autenticata sarà inviata all'Ufficio Associazionismo e Alimentazione mentre non viene trasmesso all'Assessorato al Bilancio - Settore Ragioneria poiché non vi è alcun impegno di spesa a carico del Bilancio Regionale.

Il presente atto verrà pubblicato nell'albo istituito presso il Settore Agricoltura

Il Dirigente del Settore  
Antonio Frattaruolo

---